BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

3° SUPPLEMENTO DEL 25 FEBBRAIO 2013 AL NUMERO 8 DEL 21 FEBBRAIO 2013

COPIA ANALOGICA DEL BOLLETTINO ORIGINALE INFORMATICO, FORMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. N. 82/2005

Direzione e Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Luciano Conterno
Dirigente Guido Odicino

Redazione

Carmen Cimicchi
Rosario Copia
Sauro Paglini
Anna Rotondo
Fernanda Zamboni

Leggi e regolamenti	pag.	1
Deliberazioni della Giunta Regionale	pag.	26
Comunicati	pag.	30

www.regione.piemonte.it
bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE BU8S3 25/02/2013

Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R.
Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia forestale (Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visto il regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-5364 del 21 febbraio 2013

emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia forestale (Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).".

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R), la parola: ", deperienti" è soppressa.
2. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, è soppresso.

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 7 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Procedure per la realizzazione di interventi selvicolturali nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette).
1. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali conformi alle misure di conservazione di cui all'articolo 30 e riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4. In tutti gli altri casi si applicano i commi 2 e 3.
2. Gli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:
a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche):

1) gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale non richiedono ulteriore procedura di valutazione di incidenza e sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
2) gli interventi selvicolturali non previsti dagli strumenti di pianificazione forestale sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'articolo 5 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;
b) in presenza di strumenti di pianificazione forestale non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza:
1) gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4;
2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'articolo 5 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza;
c) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:
1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6;
2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6 e richiedono la procedura di valutazione di incidenza.
3. Gli interventi in boschi localizzati in aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000 sono realizzati applicando le seguenti procedure:
a) in presenza di strumenti di pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali previsti dagli stessi sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, quelli non previsti sono soggetti alla presentazione della comunicazione con relazione tecnica di cui all'articolo 5;
b) in assenza di strumenti di pianificazione forestale:
1) gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 30 sono soggetti alle procedure previste dagli articoli 4, 5 o 6;
2) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui al numero 1) sono soggetti alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'articolo 6.
4. Preventivamente alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4, gli enti di gestione delle aree protette o i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, hanno la facoltà di provvedere, ove richiesto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, alla contrassegnatura delle piante, nonché alla definizione delle vie di esbosco.
5. Per gli interventi soggetti alla comunicazione con relazione tecnica di cui all'articolo 5 o alla richiesta di autorizzazione corredata da progetto di cui all'articolo 6, gli enti di gestione dell'area protetta, i soggetti gestori dei siti o, in loro assenza, la struttura regionale competente in materia di aree protette e siti della rete Natura 2000, emana eventuali pareri o prescrizioni che comunica alla struttura regionale competente in materia forestale, unitamente al giudizio di incidenza, ove previsto. I pareri, le prescrizioni ed il giudizio concorrono alla formulazione dei provvedimenti in merito all'esecuzione degli interventi.
6. Gli strumenti di pianificazione con valenza forestale specifici delle aree protette vigenti e le relative procedure restano in vigore fino alla loro scadenza o revisione. I relativi interventi selvicolturali sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 a cura dell'ente di gestione dell'area protetta.".

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento 20 settembre 2011, n. 8/R, le parole: "Il taglio di piante e le potature finalizzate alla manutenzione della fruizione", sono sostituite dalle seguenti: "Le potature e il taglio di singole piante finalizzate al mantenimento della fruibilità".

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 18 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, la parola: ", deperienti" è soppressa.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 19 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, le parole: "robinia e" sono soppresse.

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, le parole: "Nei boschi cedui di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatorio il rilascio di matricine. E' d'obbligo il rilascio di eventuali altre specie nobili presenti." sono soppresse.

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 27 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Il comma 5 dell'articolo 27 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, è soppresso.

Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 30 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. L'articolo 30 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, è sostituito dal seguente:
"Art. 30. (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della rete Natura 2000).
1. Per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della rete Natura 2000 gli strumenti di pianificazione con valenza forestale definiscono, sulla base di specifici motivi di tutela, le norme particolari per la conservazione della biodiversità.
2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1 o di misure di conservazione più dettagliate per i diversi habitat e specie forestali di interesse comunitario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le misure di conservazione per la tutela della biodiversità sono così definite:
a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
c) nei robinieti l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari e la copertura minima da rilasciare è elevata al 25 per cento;
d) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione per le categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
e) non è ammesso il trattamento a tagli successivi uniformi;
f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati nel rispetto del presente comma per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non

trattate. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1 maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1 febbraio, fermo restando quanto stabilito al comma 3, lettera b), numero 2);
h) in tutti i tipi d'intervento sono rilasciati all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
i) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
l) in tutti i tipi di intervento è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
m) in tutti i tipi di intervento sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
n) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti.
3. Nei siti della rete Natura 2000, fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1 o di misure di conservazione più dettagliate:
a) non sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari operati a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario (Tabella 1 dell'Allegato A) per qualunque superficie e gli altri interventi selvicolturali di cui al comma 2, di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, che interessano tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario (Tabella 1 dell'Allegato A);
b) sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza:
1) gli interventi selvicolturali che interessano habitat di interesse comunitario prioritario diversi da quelli di cui alla lettera a);
2) gli interventi forestali all'interno delle garzaie e nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi;
3) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
4) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare, esclusi quelli previsti dai piani d'intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
5) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
6) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
7) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario.
4. In caso di omissione della valutazione di incidenza ove prevista, i lavori sono sospesi a cura degli organi di vigilanza fino al completamento della procedura.".

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 31 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, le parole: "A decorrere dal 1° giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° giugno 2015".

Art. 10.
(Sostituzione dell'articolo 35 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. L'articolo 35 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, è sostituito dal seguente:
"Art. 35. (Boschi da seme).
1. Nei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 4/2009, per migliorare la produzione e la raccolta di materiale forestale di propagazione, sono consentiti, previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, i seguenti interventi:
a) contenimento del sottobosco in prossimità dei portaseme identificati;
b) potatura e capitozzatura di singole piante identificate come portaseme.
2. Gli interventi selvicolturali previsti dai PFA che recepiscono perimetrazione dei popolamenti da seme e specifiche norme di gestione per i boschi da seme, ovvero PFA conformi all'articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2009, sono soggetti alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4.
3. In assenza di specifici PFA di cui al comma 2:
a) gli interventi selvicolturali riguardanti superfici inferiori a 0,5 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4, preservando tutti i portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni;
b) gli interventi selvicolturali riguardanti superfici superiori a 0,5 ettari che preservano tutti i portaseme, con particolare riguardo per gli esemplari stabili, con chioma equilibrata e di grandi dimensioni, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4, 5 o 6 ;
c) gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) richiedono l'autorizzazione con progetto d'intervento di cui all'articolo 6.
4. Negli interventi selvicolturali che richiedono le procedure di cui agli articoli 5 e 6, i soggetti arborei individuati come portaseme sono contrassegnati in modo indelebile.".

Art. 11.
(Inserimento dell'articolo 37 bis nel regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Dopo l'articolo 37 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, è inserito il seguente:
"Art. 37 bis. (Interventi di manutenzione idraulica).
1. Al di fuori dei siti della rete Natura 2000, nelle zone comprese nella fascia A del PAI per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua individuati come demaniali sulle mappe catastali, nonchè nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria, la realizzazione degli interventi di manutenzione autorizzati dall'autorità idraulica competente è soggetta unicamente alle disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è consentita la ceduazione senza rilascio di matricine.
3. Gli interventi di cui al presente articolo eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione Piemonte con l'impiego degli operai forestali e da altri enti pubblici non sono soggetti a comunicazione semplice.".

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 55 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, dopo la parola: "matricine", sono aggiunte le seguenti: "purchè non si configuri un taglio raso".

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 56 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. Al comma 4 dell'articolo 56 del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, le parole: "robinie o", sono soppresse.

Art. 14.
(Modifiche agli allegati F, H e I del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)

1. L'allegato F) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R è modificato come segue:
a) al quarto capoverso le parole: "L'articolo 36", sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 31";
b) il sesto capoverso è sostituito dal seguente: "Dal 1° giugno 2015 gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie superiore a 5000 m2 devono essere realizzati da operatori economici dotati di maestranze in possesso di adeguata idoneità professionale".
2. All'allegato H) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, al sesto capoverso le parole: "dall'articolo 10", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 9".
3. All'allegato I) del regolamento regionale 20 settembre 2011 n. 8/R, alla lettera e) le parole:"dall'articolo 10", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 9".

Art. 15.
(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 febbraio 2013.

Roberto Cota

REGIONE PIEMONTE BU8S3 25/02/2013

Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R.
Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale.".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83-5423 del 21 febbraio 2013

emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale.".

SOMMARIO
Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
Art. 2 (Procedimento per il rilascio delle concessioni e trattamento dei dati personali)
Art. 3 (Presentazione della domanda e documentazione tecnica)
Art. 4 (Esame della domanda e documentazione tecnica)
Art. 5 (Pubblicazioni)
Art. 6 (Domande concorrenti)
Art. 7 (Cauzione)
Art. 8 (Disciplinare e provvedimento di concessione)
Art. 9 (Durata della concessione)
Art. 10 (Cessazione della concessione)
Art. 11 (Rinuncia)
Art. 12 (Revoca e decadenza)
Art. 13 (Obblighi del concessionario al termine della concessione)
Art. 14 (Rinnovo)
Art. 15 (Subentro e subconcessione)
Art. 16 (Canoni)
Art. 17 (Aggiornamento canoni)
Art. 18 (Pagamento e riscossione dei canoni)
Art. 19 (Rimborsi)

Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ed in conformità ai criteri stabiliti dal medesimo articolo, disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio forestale, con o senza realizzazione di opere.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per demanio forestale: i beni demaniali e patrimoniali di proprietà della Regione Piemonte e assegnati in gestione alla struttura competente in materia di proprietà forestali regionali e vivaistiche (di seguito struttura competente) e indicati in un apposito elenco predisposto dal responsabile della struttura competente;
b) per servitù: l'occupazione, anche in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti;
c) per uso di pertinenze: l'utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio forestale per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
d) per concessione breve: il provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio forestale per periodi inferiori o pari all'anno;
e) per struttura competente: il Settore Gestione Proprietà forestali regionali e vivaistiche della Regione Piemonte;
f) per tabella canoni: la tabella C allegata alla l.r. 5/2012.

Art. 2.
(Procedimento per il rilascio delle concessioni e trattamento dei dati personali)

1. Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento è avviato su istanza di parte e ad esso sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il responsabile del procedimento di concessione è il dirigente responsabile della struttura competente che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione Piemonte.
3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:
a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze o di rinnovo di uso di pertinenze;
b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;
c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi.
4. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avviene a cura dei funzionari del struttura competente conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 3.
(Presentazione della domanda e documentazione tecnica)

1. La concessione per l'uso o l'occupazione di aree o beni del demanio può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, alla struttura competente. A tal fine i soggetti interessati presentano una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i

dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità dell'utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora la domanda di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.
2. Ad ogni domanda sono allegati:
a) copia di un documento d'identità in corso di validità di tutti i richiedenti in caso d'istanza presentata da persone fisiche;
b) copia dell'atto autorizzativo alla stipula della concessione in caso d'istanza presentata da persona giuridica;
c) progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata, qualora si prevedano interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova edificazione.
3. La documentazione tecnica deve essere firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione, necessaria per la definizione della concessione ovvero può soprassedere alla richiesta di documentazioni non ritenute necessarie.
4. Alla domanda di concessione per servitù sono, inoltre, allegati:
a) relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere anche di tipo provvisionale eventualmente previste;
b) cartografia in scala adeguata al dimensionamento dell'impianto con indicata la zona su cui ricade l'intervento;
c) stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori e delle opere da eseguire nonché dei confini demaniali;
d) indicazione delle superfici demaniali da occupare, anche in proiezione, e dalla lunghezza in metri lineari dell'impianto;
e) progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata.

Art. 4.
(Esame della domanda e documentazione tecnica)

1. Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dalla struttura competente al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.
2. Qualora la struttura competente riscontri la mancanza di uno o più dei documenti di cui all'articolo 3 oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, si assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti.
3. Nel caso di inammissibilità della domanda ovvero decorso il termine assegnato per l'integrazione senza esito, il procedimento si conclude con una dichiarazione di improcedibilità.

Art. 5.
(Pubblicazioni)

1. Il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione per servitù e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni ove devono essere realizzate le opere per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni.
2. Nel caso di domande di concessione per l'uso di pertinenze forestali l'avviso è pubblicato all'albo pretorio del comune ove è situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti.

3. Per le concessioni brevi il responsabile del procedimento può, con motivazione espressa nel provvedimento di concessione, omettere la pubblicazione dell'avviso.
4. Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Art. 6.
(Domande concorrenti)

1. Se a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione per l'uso di pertinenze forestali sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità, la struttura competente, fermo restando il diritto di insistenza del concessionario uscente, che deve essere esercitato come previsto all'articolo 14, procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure di evidenza pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella canoni.
2. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta più alta.

Art. 7.
(Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente è tenuto alla prestazione, a favore della Regione Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a un'annualità del canone.
2. In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione può essere ridotto della metà oppure può essere aumentato fino a cinque volte l'importo del canone annuale.
3. Salvo quanto di seguito disposto, per le concessioni brevi la cauzione è pari ad un quarto del canone annuale. Per le concessioni brevi inferiori a trenta giorni, non è dovuto il versamento della cauzione.
4. I soggetti pubblici, gli enti territoriali e le loro forme associative sono esonerati dal versamento della cauzione come previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività' contrattuale della Regione).
5. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13.
6. In caso di rinnovo della concessione, la struttura competente può richiedere un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.
7. L'importo della cauzione viene arrotondato all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
8. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 8.
(Disciplinare e provvedimento di concessione)

1. Il responsabile del procedimento invita il richiedente a firmare il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni. Entro lo stesso termine il concessionario provvede al pagamento della cauzione e del primo canone.
2. Quando il richiedente è persona giuridica pubblica o privata il termine massimo può, esclusivamente previa richiesta scritta da parte del richiedente, essere prorogato fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. In mancanza della firma del disciplinare di concessione o del pagamento della cauzione o del canone entro il termine indicato nei commi 1 e 2, la domanda di concessione è respinta.

4. Il disciplinare di concessione forma parte integrante del provvedimento di concessione e contiene tutte le prescrizioni alle quali la stessa è subordinata, comprese quelle di carattere tecnico impartite dalle autorità competenti.
5. Nel disciplinare di concessione sono inoltre indicati l'importo del canone annuo, l'importo della cauzione e la durata della concessione.
6. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti.
7. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree, dei fabbricati e degli spazi ai quali si riferisce. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, interventi di manutenzione, ristrutturazione, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalle opere sopra descritte siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area in concessione in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
8. L'utilizzo del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo l'approvazione della determina di concessione.

Art. 9.
(Durata della concessione)

1. La durata della concessione non può essere, di norma, superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene.
2. Quando la concessione riguarda la costruzione di nuovi impianti funicolari aerei e terrestri, la durata della concessione è estesa alla vita tecnica dell'impianto stesso, come definita nel paragrafo 3.1 dell'allegato del decreto ministeriale 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).

Art. 10.
(Cessazione della concessione)

1. Sono cause di cessazione della concessione:
   a) la naturale scadenza del termine;
   b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi diritto; in tal caso gli eredi ne danno comunicazione alla struttura competente e sono tenuti agli adempimenti previsti per il concessionario al termine della concessione;
   c) la modifica del contesto in caso di eventi naturali.

Art. 11.
(Rinuncia)

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza alla struttura competente.

2. La rinuncia è autorizzata con provvedimento espresso previo accertamento degli obblighi previsti all'articolo 13 per il concessionario al termine della concessione.
3. In caso di rinuncia è comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in corso.

Art. 12.
(Revoca e decadenza)

1. La struttura competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di pubblica utilità.
2. La struttura competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree e dei fabbricati concessi (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
b) violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
c) mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;
d) non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze;
e) mancata realizzazione dei manufatti, delle ristrutturazioni, parziali o totali e dei risanamenti conservativi nei tempi e nei modi prescritti dalla concessione;
f) cessione o subconcessione a terzi al di fuori delle clausole previste all'articolo 15.

Art. 13.
(Obblighi del concessionario al termine della concessione)

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area o il fabbricato occupati e provvede, salvo quanto disposto di seguito, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, degli arredi, se di sua proprietà e alla remissione in pristino dell'area se richiesto dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso in cui il concessionario abbia apportato migliorie o modifiche, preventivamente autorizzate dal responsabile del procedimento, all'area o al fabbricato concessi, tali interventi, per ragioni di pubblico interesse, sono gratuitamente acquisiti dall'Amministrazione regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'area o del fabbricato.
3. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.
4. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi previsti nel presente articolo, l'Amministrazione regionale provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

Art. 14.
(Rinnovo)

1. La domanda di rinnovo è presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza. Se la domanda è presentata oltre tale termine viene istruita come nuova concessione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza e la nuova concessione.
2. In caso di rinnovo di concessione per uso di pertinenze forestali si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui alla procedura

concorra il precedente concessionario, questi può vantare il diritto di insistenza a parità di condizioni con il miglior offerente.
3. La domanda di rinnovo di concessione per servitù può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza deve essere presentata domanda di nuova concessione. Qualora si tratti di rinnovo di concessioni per l'uso di pertinenze forestali, deve essere presentata domanda di nuova concessione.
4. Alla domanda di rinnovo di concessione per servitù è allegata una relazione firmata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi e' stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere già autorizzate. La struttura competente può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.
5. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini e il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni della struttura competente.
6. All'atto del rinnovo della concessione, la struttura competente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.

Art. 15.
(Subentro e subconcessione)

1. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri senza l'assenso scritto dell'Amministrazione concedente, pena la revoca della stessa.
2. La sub-concessione può essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte del concessionario titolare del contratto, controfirmata dal sub–concessionario e accettata con atto scritto dall'Amministrazione concedente. Il sub–concessionario è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.
3. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
a) morte del concessionario;
b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di servitù;
c) cessione d'azienda, di ramo d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze forestali.
4. Salvo il caso di cui al comma 3, lettera a) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.
5. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

Art. 16.
(Canoni)

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella C) allegata alla l.r. 5/2012.
2. Alle concessioni rilasciate agli enti territoriali e alle loro forme associative viene applicato il canone ricognitorio.
3. Il canone è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
4. Il canone ricognitorio non è soggetto ad aggiornamento ISTAT.
5. Il canone può essere ridotto fino all'80 per cento nel caso in cui le pertinenze forestali oggetto della concessione siano collocate in zone impervie, disagiate e non raggiungibili da strade carrozzabili oppure quando si tratti di aree concesse per uso pascolivo, non supportate da strutture rurali idonee al fine medesimo.
6. Il canone annuo non può essere inferiore all'importo del canone ricognitorio.

Art. 17.
(Aggiornamento canoni)

1. La struttura competente provvede con propria determinazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno all'aggiornamento dei canoni in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle lettere a), b), c), i).
2. Per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle lettere d), f), g), h) vengono utilizzati i valori di stima determinati annualmente dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nell'ambito delle singole regioni agrarie piemontesi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non vengano determinati e pubblicati per l'anno in cui decorre la concessione, ovvero posticipati rispetto al periodo di stima calcolato successivamente all'istanza di concessione, vengono considerati validi quelli riferiti all'anno precedente.
3. Il canone annuo riferito alle concessioni attive è aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo ad eccezione del canone ricognitorio.
4. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La struttura competente comunica al concessionario il valore aggiornato del canone annuo.

Art. 18.
(Pagamento e riscossione dei canoni)

1. I canoni sono dovuti per anno solare e sono versati a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte.
2. Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.
3. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno e per quelle in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, nonostante la continua occupazione della pertinenza o della servitù da parte del concessionario uscente, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di utilizzo. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
4. Il versamento di importi di canoni superiori a mille euro riferiti ad un'annualità può essere effettuato, su richiesta del concessionario, in due rate annuali di pari importo.
5. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto dalla disciplina della decadenza di cui all'articolo 12 comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla struttura competente che provvede a redigere l'elenco degli utilizzatori che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

Art. 19.
(Rimborsi)

1. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d'ufficio su istanza dell'interessato, redatta in carta libera, entro centoottanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.
2. La struttura competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.
3. In caso di rimborso dell'intero versamento, la relativa liquidazione è subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.
4. In alternativa a quanto riportato nei commi 1, 2 e 3, la struttura competente può proporre al concessionario la compensazione delle somme indebitamente introitate con i successivi canoni. Tale opzione può realizzarsi esclusivamente previa accettazione da parte del concessionario.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 febbraio 2013.

Roberto Cota

REGIONE PIEMONTE BU8S3 25/02/2013

Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013 n. 4/R.
Regolamento regionale recante: "Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto l'arti. 39, comma, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-5356 del 21 febbraio 2013

emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: "Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)"

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Delega dei comuni all'Agenzia Territoriale per la Casa)
Art. 3 (Approvazione dei programmi d'intervento)
Art. 4 (Strutture tecniche decentrate)
Art. 5 (Competenze delle Strutture tecniche decentrate)
Art. 6 (Contributi e rimborsi spese per i programmi d'intervento)

TITOLO II ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO
Art. 7 (Progetto dell'opera)
Art. 8 (Pareri ed approvazioni preliminari all'appalto dei lavori)
Art. 9 (Affidamento ed esecuzione dei lavori)
Art. 10 (Chiusura del programma d'intervento e assegnazione degli alloggi)

TITOLO III GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO
Art. 11 (Procedure per i pagamenti)
Art. 12 (Accredito dei fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti e relativi pagamenti)
Art. 13 (Liquidazione dei finanziamenti tramite bilancio regionale)
Art. 14 (Utilizzo dei fondi accantonati a favore delle A.T.C.)

TITOLO IV STRALCIO DEGLI IMMOBILI DALL'EDILIZIA SOVVENZIONATA
Art. 15 (Programmi d'intervento con lavori ultimati)
Art. 16 (Programmi d'intervento con lavori non ultimati)

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 17 (Aggiornamento dati archivio informatico regionale)
Art. 18 (Inosservanze degli enti attuatori)
Art. 19 (Norma transitoria)
Art. 20 (Abrogazioni)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, previsto dall'articolo 39 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina l'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata finalizzati all'incremento e al mantenimento degli alloggi da assegnare in locazione ai sensi della l.r. 3/2010 e dei regolamenti attuativi.
2. Tali norme si applicano:
a) ai programmi d'intervento (P.I.) che usufruiscono di finanziamenti pubblici destinati alle finalità dell'edilizia sovvenzionata, concessi successivamente alla sua entrata in vigore;
b) ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i cui lavori non sono ancora iniziati;
c) fatta eccezione per l'articolo 6, ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i cui lavori sono iniziati, ivi compresi quelli ultimati ma per i quali non è stata effettuata la chiusura ai sensi dell'articolo 10, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 8.

Art. 2.
(Delega dei comuni all'Agenzia Territoriale per la Casa)

1. I comuni beneficiari di finanziamenti, qualora non intendano attuare direttamente il programma d'intervento possono, ai sensi degli articoli 28 e 29 della l.r. 3/2010, delegare l'attuazione alle Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) mediante apposita convenzione tra gli enti interessati. Con la convenzione medesima può essere delegata all'A.T.C. anche la gestione finanziaria dell'intervento.

Art. 3.
(Approvazione dei programmi d'intervento)

1. I programmi d'intervento di edilizia sociale sono approvati dai comuni e dalle A.T.C..
2. Il comune o l'A.T.C. provvede a compiere tutte le operazioni tecnico-amministrative e legali occorrenti alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e di lavori pubblici, assumendone piena ed incondizionata responsabilità in ordine all'operato.
3. Qualora l'intervento comporti il superamento dei massimali di costo e la conseguente necessità di un'integrazione finanziaria, l'ente attuatore delibera la richiesta alla Giunta regionale di autorizzazione al superamento dei massimali di costo e di concessione dell'integrazione finanziaria al programma. Il provvedimento dell'ente attuatore deve puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I..
4. Qualora invece l'intervento comporti la sola autorizzazione regionale alla deroga ai massimali di costo ovvero la sola concessione di un'integrazione finanziaria, l'ente attuatore, con provvedimento dirigenziale, formula richiesta alla Direzione regionale competente. Il provvedimento dell'ente attuatore deve puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I..
5. Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, è acquisito il parere rilasciato dalle Strutture tecniche decentrate (S.T.D.) di cui all'articolo 4.
6. L'ente attuatore redige e approva per ogni P.I. il "Quadro Tecnico Economico" (Q.T.E.) che riassume i dati tecnici ed economici dell'intervento e ne attesta la spesa. Il Q.T.E. è sottoposto all'esame della S.T.D. di cui all'articolo 4.

7. Per determinati programmi d'intervento, previsti dai bandi regionali o dai provvedimenti attuativi dei medesimi, l'ente attuatore redige e approva un "Modello" semplificato che riassume sommariamente i dati tecnici ed economici dell'intervento e ne attesta la spesa. Il "Modello" non è sottoposto all'esame della Struttura tecnica decentrata di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Strutture tecniche decentrate)

1. La Regione, in considerazione delle funzioni di vigilanza spettanti ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata ed integrata dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44), ai fini dell'attuazione dell'articolo 39, comma 1, della l.r. 3/2010 e dell'esercizio dei compiti previsti dall'articolo 40 della richiamata l.r. 3/2010, si avvale delle S.T.D. operanti presso le A.T.C..
2. Le S.T.D. esplicano attività istruttorie inerenti gli atti tecnici, amministrativi ed economici predisposti dai comuni e dalle A.T.C. per i programmi d'intervento.
3. Le S.T.D. operanti presso le A.T.C. sono composte da:
a) il Direttore generale della A.T.C. o un suo delegato con funzioni di presidente;
b) un funzionario dell'A.T.C. o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato;
c) un funzionario regionale esperto in materia di edilizia sociale in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di membro supplente.
4. Le S.T.D. nella composizione di cui al comma 3 sono integrate, di volta in volta, dal Responsabile unico del procedimento del comune ente attuatore dell'intervento.
5. La Direzione regionale competente, con proprio provvedimento, provvede all'individuazione dei funzionari regionali effettivi e supplenti all'interno delle S.T.D.. La partecipazione alla S.T.D. del funzionario regionale rientra nei compiti d'ufficio ed avviene in orario di servizio.
6. La S.T.D. è costituita con provvedimento dell'A.T.C. entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'individuazione del componente di cui al comma 3, lettera c) ed è integrata, di volta in volta, con il componente di cui al comma 4.
7. Per la validità degli atti assunti dalla S.T.D. è obbligatoria, per i programmi d'intervento attuati dall'A.T.C, la presenza dei componenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c) e per i programmi d'intervento attuati dai comuni anche del componente di cui al comma 4. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
8. La S.T.D. resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di amministrazione (C.d.A.) dell'A.T.C. e fino al rinnovo del nuovo Consiglio ed i suoi componenti possono essere confermati.
9. Ai componenti della S.T.D. non è riconosciuto alcun compenso per la partecipazione alle sedute che avviene nello svolgimento dell'orario di servizio.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli interventi non esaminati ai sensi dell'articolo 54, comma 8, della l.r. 3/2010 dalle commissioni tecnico-consultive operanti presso le A.T.C., ovvero per i quali non è stato approvato il quadro economico di chiusura conti, sono posti all'esame delle S.T.D.

Art. 5.
(Competenze delle Strutture tecniche decentrate)

1. I comuni e le A.T.C. trasmettono alla S.T.D. di competenza la documentazione attinente le diverse fasi di attuazione del programma d'intervento.
2. La S.T.D. esprime un parere o una presa d'atto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Tale termine può essere interrotto al fine di consentire all'ente attuatore di integrare gli atti trasmessi. La S.T.D. esprime il parere conclusivo o una presa d'atto entro trenta

giorni dal ricevimento della documentazione integrativa e nei successivi venti giorni trasmette le proprie determinazioni all'ente attuatore e alla Direzione regionale competente.
3. La S.T.D. esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente a:
a) atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dal comune, rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.;
b) congruità economica dell'intervento con riferimento alla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo e relativo Q.T.E.;
c) varianti in corso d'esecuzione che comportano un incremento dell'ammontare del contratto di appalto o lavori extracontrattuali e relativo Q.T.E.;
d) atti tecnici e amministrativi conseguenti la risoluzione del contratto di appalto e l'affidamento del completamento dei lavori e relativi Q.T.E.;
e) risultanze di accordi bonari, arbitrati, riserve e vertenze legali che determinano un incremento dei costi e relativo Q.T.E. ;
f) richiesta di integrazione finanziaria e relativo Q.T.E..
4. La S.T.D. esprime una presa d'atto relativamente a:
a) atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dall'A.T.C., rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.;
b) Q.T.E. di aggiudicazione dei lavori;
c) varianti in corso d'esecuzione che non comportano un incremento dell'ammontare del contratto di appalto ed eventuale Q.T.E.;
d) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativo Q.T.E. del programma d'intervento, nel rispetto del finanziamento concesso e dei massimali di costo autorizzati.
e) Q.T.E. finale dei programmi d'intervento di cui al Titolo IV.
5. Presso gli uffici della A.T.C. è istituita la segreteria della S.T.D., che procede all'istruttoria della documentazione. A conclusione dell'attività la segreteria, sulla base delle casistiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, provvede a porre all'ordine del giorno la pratica per l'esame della S.T.D..
6. Ai fini dell'autorizzazione regionale al superamento dei massimali di costo, nonché alla concessione dell'integrazione finanziaria, è necessario acquisire il parere favorevole della S.T.D. territorialmente competente. Il parere favorevole della S.T.D., pur in presenza del rispetto da parte dell'ente attuatore sia dei massimali di costo autorizzati, sia del finanziamento concesso, è sempre necessario per le fattispecie di cui al comma 3. Nel caso in cui non sia rilasciato dalla S.T.D. il parere favorevole, devono essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito il rilascio.
7. Per i casi in cui è invece prevista l'espressione della presa d'atto da parte della S.T.D. territorialmente competente, qualora ciò non avvenga devono essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito l'espressione.
8. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vi siano ancora pendenti situazioni relative a programmi d'intervento con pareri sospensivi o negativi espressi dalla commissione tecnica-consultiva, la S.T.D. prosegue nell'esame del programma esprimendo un parere di competenza.
9. Gli atti relativi ai pareri e alle prese d'atto espressi dalla S.T.D. possono essere trasmessi alla Direzione regionale competente anche per posta elettronica certificata.

Art. 6.
(Contributi e rimborsi spese per i programmi d'intervento)

1. Ai comuni e alle A.T.C. sono riconosciuti, a carico del finanziamento concesso, gli oneri derivanti dalle spese tecniche e generali per l'attuazione del programma d'intervento.
2. Per le spese tecniche e generali, calcolate sul costo di realizzazione tecnica definito ai sensi del Decreto ministeriale 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), relative agli interventi di

nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, sono riconosciute le seguenti aliquote percentuali:

a) alla A.T.C. competente per territorio un'aliquota del 3 per cento, per le attività connesse all'espletamento delle funzioni di tesoreria dei fondi relativi all'Accordo di programma del 19 aprile 2001, al funzionamento della commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e all'istruttoria delle pratiche poste all'esame della S.T.D. Qualora non siano espletate dalla A.T.C. le funzioni di tesoreria nel caso di finanziamenti erogati tramite il bilancio regionale l'aliquota riconosciuta è pari al 2,50 per cento;

b) alla stazione appaltante, per le spese di progettazione dell'opera, gestione dell'appalto, direzione lavori, sicurezza, collaudo e verifiche tecniche in caso di:

b1) nuove costruzioni e recupero, un'aliquota massima del 19 per cento per lavori di importo inferiore o uguale a euro 1.000.000,00; un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore;

b2) manutenzione straordinaria, un'aliquota massima del 19 per cento per lavori di importo inferiori o uguale a euro 500.000,00; un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore;

c) alla A.T.C. competente per territorio, per l'espletamento delle funzioni di tesoreria dei finanziamenti per gli interventi non residenziali ma strettamente attinenti agli insediamenti di edilizia sovvenzionata, un'aliquota pari allo 0,30 per cento dell'importo dei lavori.

3. Le spese tecniche riconosciute alla stazione appaltante sono calcolate una sola volta con riferimento all'importo risultante dal Q.T.E. di progetto e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi.

4. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto le spese tecniche del programma d'intervento sono rideterminate con riferimento all'importo dei lavori indicato nel quadro economico di rendicontazione dello stato di fatto e con applicazione dell'aliquota ammissibile per tipologia ed entità dei lavori di cui al comma 2. Le spese tecniche relative al completamento dei lavori sono determinate secondo quanto stabilito dal comma 2 e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi. In tale caso non è più riconoscibile alla A.T.C. l'aliquota di cui al comma 2, lett. a), qualora computata interamente nel quadro economico del contratto originario.

5. Per le nuove costruzioni, in aggiunta agli oneri per le spese tecniche, sono finanziabili le spese per le prospezioni geognostiche, geologiche-geotecniche nonché le spese per i rilievi plano-altimetrici fino ad un massimo del 1 per cento del costo di realizzazione tecnica. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono finanziabili le spese per rilievi ed indagini preliminari e per lo scavo archeologico fino ad un massimo del 1 per cento del costo di realizzazione tecnica del recupero primario. Tutte le spese sostenute dall'ente attuatore devono essere attestate nel quadro economico dell'intervento sulla base della documentazione analitica delle prove effettuate e dei relativi costi e nel rispetto dei limiti di finanziamento ammissibili.

6. Per gli interventi attuati dai comuni sono finanziabili le opere di urbanizzazione primaria strettamente attinenti alla funzionalità dell'intervento di edilizia sovvenzionata ed il cui costo è da attestare nel quadro economico con le necessarie certificazioni da parte dell'ente attuatore.

7. Alla voce "Condizioni aggiuntive" del Q.T.E. è possibile imputare eventuali oneri conseguenti alle risultanze di accordi bonari, arbitrati e riserve sostenuti dall'ente attuatore, da attestare con la relativa documentazione. E' inoltre possibile imputare eventuali oneri conseguenti a vertenze tecnico-legali sostenuti dall'ente attuatore e connesse all'attuazione dell'intervento, da attestare con le necessarie certificazioni.

TITOLO II
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO

Art. 7.
(Progetto dell'opera)

1. L'ente attuatore provvede alla redazione del progetto dell'opera in applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 8.
(Pareri ed approvazioni preliminari all'appalto lavori)

1. A completamento della fase di progettazione l'ente attuatore acquisisce:
   a) il parere della Soprintendenza qualora richiesto ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
   b) ogni altro parere previsto dalle vigenti normative statali, regionali o dal bando di finanziamento conseguente alle caratteristiche dell'area o dell'edificio oggetto di intervento;
   c) il parere o la presa d'atto della S.T.D.;
   d) il titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nel caso in cui l'ente attuatore sia l'A.T.C..
2. Il provvedimento con il quale l'ente attuatore approva con proprio atto il progetto e le modalità di appalto dei lavori è trasmesso alla Direzione regionale competente.
3. L'ente attuatore, prima di procedere alla gara di appalto, è tenuto a verificare la piena disponibilità dell'area o dell'immobile oggetto di recupero che devono essere liberi da persone e cose.

Art. 9.
(Affidamento ed esecuzione dei lavori)

1. Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori si applicano le procedure previste dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici.
2. L'ente attuatore, a seguito dell'affidamento dei lavori, deve comunicare alla Direzione regionale competente la data di inizio dei lavori.
3. Nel cantiere oggetto dell'intervento deve essere esposto un cartello in cui sono indicati la legge e il provvedimento regionale di concessione del finanziamento.

Art. 10.
(Chiusura del programma d'intervento e assegnazione degli alloggi)

1. L'ente attuatore procede alla chiusura del programma d'intervento a seguito di:
   a) approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere;
   b) acquisizione del certificato di agibilità o documento equipollente;
   c) assegnazione degli alloggi e stipula dei relativi contratti;
   d) accertamento che nessun'altra spesa si rende necessaria per la chiusura contabile del programma d'intervento;
   e) approvazione del Q.T.E. di collaudo o di regolare esecuzione attestante l'importo definitivo del programma d'intervento e l'eventuale economia di programma.
2. L'ente attuatore, a seguito della presa d'atto della S.T.D. sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione e sul relativo Q.T.E., previo assolvimento degli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, approva il Certificato di chiusura conti (C.C.C.).

3. Il provvedimento di approvazione del C.C.C. è trasmesso alla Direzione regionale competente, che procede ad attestare l'avvenuta chiusura del programma d'intervento mediante il rilascio dell'Attestato chiusura conti (A.C.C.), nonché alla A.T.C. territorialmente competente, nel caso in cui l'ente attuatore sia il comune.
4. Sei mesi prima della data prevista per l'ultimazione lavori l'A.T.C., qualora sia ente attuatore dell'intervento, comunica al comune il numero e la tipologia degli alloggi che si renderanno disponibili ai fini dell'emissione del bando di concorso per l'assegnazione degli stessi, o ai fini dell'utilizzo della graduatoria definitiva vigente. Nel caso in cui l'ente attuatore sia il comune, sei mesi prima della data prevista per l'ultimazione dei lavori, in mancanza di una graduatoria vigente idonea, procede all'emissione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi.

TITOLO III
GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO

Art. 11.
(Procedure per i pagamenti)

1. L'ente attuatore può procedere ai pagamenti successivamente al rilascio del parere favorevole o della presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D.. Nel caso in cui sia richiesta alla Regione un'integrazione al finanziamento, il pagamento è subordinato al provvedimento regionale di concessione.
2. Tutti i pagamenti effettuati in assenza del parere o della presa d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. che ne attesta la spesa, sono eseguiti sotto la piena responsabilità dell'ente attuatore. In caso di mancata approvazione o presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D., l'ente attuatore dovrà assumere a carico del proprio bilancio le somme anticipate.
3. Per gli interventi per i quali è prevista la compilazione del Modello di cui all'articolo 3, comma 7, i pagamenti sono subordinati all'approvazione da parte dell'ente attuatore del Modello medesimo.
4. I pagamenti relativi ai contributi e rimborsi spese di cui all'articolo 6, comma 2, avvengono con la seguente cadenza:

a) a seguito del parere o della presa d'atto da parte della S.T.D. sul Q.T.E. di progetto del programma d'intervento, è corrisposto il 40 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore e l'intero ammontare del contributo per l'A.T.C. competente per territorio previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);

b) ad avanzamento dei lavori non inferiore al 50 per cento effettivo è corrisposto un ulteriore 50 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore;

c) a seguito della presa d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è corrisposto il restante 10 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore.

Art. 12.
(Accredito dei fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti e relativi pagamenti)

1. I fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'Accordo di programma Stato-Regione del 19 aprile 2001 sono trasferiti alle tesorerie presso le A.T.C. ai sensi della Convenzione sottoscritta il 25 luglio 2001 tra la Regione Piemonte e la Cassa depositi e prestiti. Le deliberazioni della Giunta regionale 5 novembre 2001, n. 1-4297 e 14 gennaio 2002, n. 1-5041 stabiliscono i criteri per l'utilizzo di tali risorse.
2. Gli enti attuatori a seguito dell'accertamento delle spese maturate, desunte dai documenti che comportano un impegno di spesa, formulano le richieste di accredito per il bimestre successivo alla tesoreria presso l'A.T.C. di competenza.

3. Le tesorerie trasmettono agli uffici regionali le richieste di accredito per il bimestre successivo sulla base delle spese maturate per ogni singolo programma d'intervento.
4. La Direzione regionale competente, nel limite dell'importo attribuito al programma d'intervento, provvede a richiedere alla Cassa depositi e prestiti l'accredito dei finanziamenti.

Art. 13.
(Liquidazione dei finanziamenti tramite bilancio regionale)

1. La liquidazione dei fondi tramite bilancio regionale avviene secondo le modalità stabilite con la programmazione dei finanziamenti statali e regionali e con gli specifici bandi di gara.

Art. 14.
(Utilizzo dei fondi accantonati a favore delle A.T.C)

1. I fondi accantonati a favore delle A.T.C. per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e non ancora ultimati sono destinati:
a) alle necessità di integrazione finanziaria degli interventi finanziati con il piano decennale e con il VI biennio e VI biennio integrativo, tramite i fondi accantonati con la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 1992, n. 63-13141. Il fondo è incrementato dalle economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi ai medesimi bienni finanziari;
b) alle necessità di integrazione finanziaria degli interventi finanziati con il VII progetto biennale, tramite i fondi accantonati con la deliberazione di Giunta regionale 22 giugno 1992, n. 51-16159. Il fondo è incrementato dalle economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi al medesimo biennio finanziario.
2. L'utilizzo dei fondi accantonati per gli interventi di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione da parte dell'A.T.C. del Q.T.E. che ne attesta la spesa e all'acquisizione del parere della S.T.D..
3. La Giunta regionale, su richiesta del C.d.A. dell'A.T.C., può autorizzare l'utilizzo dei fondi accantonati a favore dell'Agenzia per attuare nuovi interventi, a condizione che l'entità delle risorse per cui se ne richiede l'utilizzo sia eccedente il fabbisogno finanziario dei programmi ancora in corso, attestato nel provvedimento di richiesta. Le diverse fasi di attuazione del nuovo intervento sono sottoposte all'acquisizione del parere o della presa d'atto della S.T.D..

TITOLO IV
STRALCIO DEGLI IMMOBILI DALL'EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 15.
(Programmi d'intervento con lavori ultimati)

1. L'ente attuatore nel caso di lavori ultimati, qualora non intenda più destinare, in tutto od in parte, l'immobile all'edilizia sovvenzionata, può richiedere:
a) lo stralcio dell'immobile dalla destinazione d'uso originaria e la restituzione del finanziamento ottenuto;
b) il trasferimento del vincolo di edilizia sovvenzionata su altro immobile di proprietà dell'ente avente idonei requisiti.
2. Le procedure per lo stralcio dell'immobile e le modalità per la restituzione del finanziamento e per il trasferimento del vincolo di edilizia sovvenzionata di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16.
(Programmi d'intervento con lavori non ultimati)

1. L'ente attuatore nel caso di lavori non ultimati, può rinunciare alla conclusione dell'intervento e restituire il finanziamento ottenuto. La rinuncia deve essere formalizzata con apposito provvedimento nel quale è data ampia ed esauriente motivazione in ordine alla scelta operata, tenuto conto del fabbisogno comunale di edilizia sovvenzionata.
2. L'ente attuatore deve procedere alla chiusura contabile dell'intervento con l'approvazione del Q.T.E. finale, dal quale risulti l'ammontare del finanziamento oggetto di restituzione e del C.C.C.; sono riconoscibili esclusivamente le competenze contabilizzate alla A.T.C. per le attività connesse alla gestione del programma d'intervento, di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a).
3. Sul Q.T.E. finale deve essere acquisita la presa d'atto della S.T.D..
4. L'ente attuatore, per i fondi gestiti tramite la Cassa depositi e prestiti, versa il finanziamento in restituzione alla tesoreria presso l'A.T.C. competente. I finanziamenti concessi tramite il bilancio regionale sono restituiti alla Regione. L'importo oggetto di restituzione deve essere versato in un'unica soluzione.
5. La Direzione regionale competente, con proprio provvedimento, a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell'avvenuta restituzione del finanziamento, prende atto della rinuncia alla conclusione dell'intervento e approva l'assestamento finanziario del P.I..

TITOLO V.
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.
(Aggiornamento dati archivio informatico regionale)

1. Ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo regionale e dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, i comuni e le A.T.C. sono tenuti a trasmettere e a revisionare i dati dei programmi d'intervento secondo le indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente.

Art. 18.
(Inosservanze degli enti attuatori)

1. I programmi d'intervento attuati in difformità dalle procedure previste dal presente regolamento non sono ammissibili al finanziamento pubblico per l'edilizia sovvenzionata.

Art. 19.
(Norma transitoria)

1. Continuano ad applicarsi, limitatamente alle norme relative al conteggio delle spese tecniche e generali spettanti all'ente attuatore, ai programmi d'intervento i cui lavori sono iniziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:

a) regolamento regionale 24 marzo 1988, n. 1 (Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);

b) regolamento regionale 26 luglio 1989, n. 4 (Modifica al Regolamento per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457, approvato con D.C.R. 727-4119 del 24 marzo 1988, n. 1);

c) regolamento regionale 2 giugno 1992, n. 5 (Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457 approvato con regolamento del 24 marzo 1988, n. 1 "D.C.R. n. 727-4119" e successive modificazioni);

d) regolamento regionale 4 aprile 1995, n. 2 (Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);

e) regolamento 14 aprile 2000, n. 2/R (Modifiche agli articoli 4 e 12 del regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata).

Art. 20.
(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, sono abrogati:

a) regolamento regionale 1/1988;
b) regolamento regionale 4/1989;
c) regolamento regionale 5/1992;
d) regolamento regionale 2/1995;
e) regolamento regionale 2/R/2000.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 febbraio 2013

Roberto Cota

REGIONE PIEMONTE BU8S3 25/02/2013

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 16-5356
Regolamento regionale recante:"Regolamento dei programmi d'intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)". Approvazione. Revoca DD.G.R. n. 19-23488 del 22/12/1997 e n. 3-9851 dell'8/7/2003 e revoca parziale D.G.R. n. 2-2082 del 29/01/2001.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 recante “Norme in materia di edilizia sociale”, pubblicata sul supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010;
rilevato che la succitata legge regionale prevede al Capo III, articolo 39, comma 2, un regolamento con cui stabilire le procedure, le modalità ed i tempi per l’esame e l’attuazione dei programmi d’intervento di edilizia sociale realizzati dalle Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) e dai Comuni;
considerato che il regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione del citato articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2010 deve essere approvato dalla Giunta Regionale;
rilevato che l’Assessorato con delega all’Edilizia Residenziale ha provveduto a effettuare apposita comunicazione alla Giunta Regionale nel corso della seduta del 28 novembre 2012 in merito al regolamento in oggetto, per essere successivamente sottoposto al parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali;
rilevato che il Consiglio delle Autonomie Locali al quale la proposta di regolamento è stata inoltrata in data 29 novembre 2012 non si è pronunciato nel termine di 30 giorni previsti dalla vigente disciplina e quindi ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 30/2006, gli organi regionali possono comunque procedere;
potendo, quindi, procedere all’approvazione del regolamento in oggetto;
rilevato inoltre che si rende necessario revocare la D.G.R. n. 19-23488 del 22 dicembre 1997, il punto 4) della D.G.R. n. 2-2082 del 29 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3-9851 dell’ 8 luglio 2003, in quanto non più proceduralmente coerenti con il regolamento oggetto di approvazione con il presente provvedimento;
tutto ciò premesso;
visto l’art. 121 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
visto l’art. 39, comma 2, della legge regionale del 17 febbraio 2010, n. 3;
vista la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento regionale recante: “Regolamento dei programmi d’intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti provvedimenti regionali:
a) D.G.R. n. 19-23488 del 22 dicembre 1997;
b) punto 4) del dispositivo della D.G.R. n. 2-2082 del 29 gennaio 2001;

c) D.G.R. n. 3-9851 dell' 8 luglio 2003.

La presente deliberazione, unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013 n. 4/R "Regolamento regionale recante: "Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" " è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale (ndr).

REGIONE PIEMONTE BU8S3 25/02/2013

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 24-5364
Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia forestale (Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)". Approvazione.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia forestale (Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)." " è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale (ndr).

REGIONE PIEMONTE BU8S3 25/02/2013

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 83-5423
Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale." Approvazione .

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Regolamento regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale." " è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale (ndr).

REGIONE PIEMONTE BU8S3 25/02/2013

Comunicato del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale
Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica
Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del nuovo Polo Scientifico Universitario localizzato nel comune di Grugliasco - To. Avviso di proroga del procedimento.

Oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del nuovo Polo Scientifico Universitario localizzato nel comune di Grugliasco – To.

Autorità proponente l'Accordo di Programma: Regione Piemonte

Data Avvio procedimento: 13.09.2012 data della Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e s.m.i.

Istanza: nota di richiesta di attivazione dell'Accordo di Programma da parte dell'Università degli Studi di Torino, anno 2008.

Ulteriore proroga dei termini di conclusione del procedimento: con riguardo alla complessità dell'iniziativa la conclusione del procedimento è prorogata di ulteriori 180 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Termini di conclusione del procedimento: 180 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Responsabile del Procedimento: Arch. Claudio Fumagalli, Dirigente del Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

Uffici in cui è possibile prendere visione degli atti:
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica - Via Lagrange, 24 – 4° piano stanza 418 – Torino dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Termine per la presentazione di memorie scritte e documenti: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente avviso.

Provvedimento finale: Decreto di adozione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
dell'Accordo di Programma
Claudio Fumagalli

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Luciano Conterno
Dirigente Guido Odicino
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia, Sauro Paglini, Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

www.regione.piemonte.it
bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it